Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 265

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 3 novembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144



## SOMMARIO



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Il 22 ottobre 1958, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Gyula Simo, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Ungheria.

(5727)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1509.

**Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il turismo in Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1957 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per il turismo.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale serale « Cantore » di Roma è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale serale a tipo commerciale di Roma, già aggregata alla predetta Scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'organizzazione turistica.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per addetti agli uffici turistici, con tre sezioni.
2. Scuola professionale per addetti ai servizi amministrativi delle agenzie di viaggio e degli enti pubblici del turismo, con una sezione.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

*a*) corsi di specializzazione;

*b*) corsi di perfezionamento;

*c*) corsi di integrazione professionale per gruppi di attività affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; geografica generale ed economica e turistica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; contabilità generale e turistica; storia del turismo; tecnica professionale; statistica generale e turistica; propaganda e pubblicità; legislazione turistica; storia dell'arte; calcolo, ragioneria e istituzioni di commercio; trasporti ed economia dei trasporti; economia del turismo; corrispondenza commerciale in lingua estera; stenografia; dattilografia; dattilografia in lingua estera; calligrafia; disegno; elementi di tecnica fotografica e cinematografica; esercitazioni pratiche; religione; educazione fisica.

E' inoltre obbligatoria la frequenza di un corso annuale di conferenze su argomenti vari interessanti il turismo o problemi di attualità.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da uno o più esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime e per i viaggi, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto e affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante del Commissariato per il turismo;

un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per il turismo, per il commercio e alberghieri e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali ed alberghiere, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica no-

minata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo delle attività turistiche.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 58.270.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1957

GRONCHI

MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1958*
*Atti del Governo, registro n.* 114, *foglio n.* 101 — RELLEVA

**Tabella organica dell'Istituto professionale per il turismo in Roma**

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| PERSONALE DI RUOLO | |
| 1. Preside senza insegnamento (I categoria) | 1 |
| 2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*) | 6 |
| 3. Insegnanti tecnici pratici (1) | — |
| 4. Segretario economo | 1 |
| 5. Applicati | 2 |
| PERSONALE INCARICATO | |
| 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 100 settimanali) | 23 |
| 7. Insegnanti tecnici pratici (1) | 2 |
| 8. Applicati | 3 |
| 9. Persone di servizio | 6 |

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici

N B — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1958.

**Approvazione dell'atto di concessione di sola costruzione della sede stradale per una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone, nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento con il raccordo ferroviario Tuscolana-Casilina.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552, con il quale è stata, fra l'altro, autorizzata la concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi-Frosinone nel tratto da Torrespaccata fino all'attraversamento con il raccordo ferroviario Tuscolana-Casilina;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1597, con il quale è stata, fra l'altro, determinata in L. 1240 milioni la spesa relativa alla sopraindicata variante;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 226, con la quale è stata, fra l'altro, autorizzata la maggiore spesa di L. 115 milioni per l'esecuzione della variante medesima;

Visti i voti 9 novembre 1946, n. 1275; 5 luglio 1952, n. 146; 27 luglio 1954, n. 1343, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il parere 28 novembre 1956, n. 944, della seconda sezione del Consiglio di Stato;

Visto l'atto 9 gennaio 1958, stipulato con la S.T.E.F.E.R. - Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma, per la concessione di sola costruzione della sede stradale per una variante al tracciato della ferrovia Roma Fiuggi-Frosinone nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento con il raccordo ferroviario Tuscolana Casilina;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 9 gennaio 1958, stipulato con la S.T.E.F.E.R. - Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma, per la concessione di sola costruzione della sede stradale per una variante al tracciato della ferrovia Roma-Fiuggi Frosinone nel tratto da Torre Spaccata sino all'attraversamento con il raccordo ferroviario Tuscolana Casilina.

Roma, addì 10 marzo 1958

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1958*
*Registro n. 72 bilancio Trasporti (Isp gen. M C T.C), foglio n 261* — BARNABA

(5821)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1958.

**Approvazione dell'atto di concessione di sola costruzione della sede stradale della tratta Tavolato-Scuderia delle Capannelle della ferrovia rapida per i Castelli Romani.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552, con il quale, tra l'altro, è stata autorizzata la concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per un primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani da Ciampino a Roma, con esclusione della penetrazione urbana, ed è stato stabilito che la convenzione con il concessionario sarebbe stata approvata e resa esecutoria con decreto del Ministro per i trasporti, d'intesa con quelli per il tesoro e per le finanze;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1597, con il quale è stata determinata in L. 330 milioni la spesa occorrente per il primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 226, con la quale è stato stanziato un ulteriore fondo di L. 50 milioni per provvedere agli oneri derivanti dal maggior costo di costruzione in dipendenza degli aumenti dei prezzi verificatisi durante la esecuzione delle opere;

Visto il parere n. 2813 del 20 dicembre 1952 della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il parere n. 958 del 5 dicembre 1956 della II sezione del Consiglio di Stato;

Visto l'atto 9 gennaio 1958, con il quale è stata assentita alla S.T.E.F.E.R. - Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma la concessione di sola costruzione della sede stradale della tratta Tavolato-Scuderia delle Capannelle della ferrovia per i Castelli Romani;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto 9 gennaio 1958 per la concessione alla Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma - S.T.E.F.E.R. di sola costruzione della sede stradale della tratta Tavolato-Scuderia delle Capannelle della ferrovia per i Castelli Romani.

Roma, addì 12 marzo 1958

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1958*
*Registro n. 72 bilancio Trasporti (Isp gen. M C.T C), foglio n 257.* — BARNABA

(5822)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Deposito dello strumento di ratifica della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande dei brevetti, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.**

Il giorno 17 ottobre 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 ottobre 1956, n 1356, è stato depositato presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande dei brevetti, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953

In conformità del comma 3 dell'art 8 la Convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 1° novembre 1958

(5781)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 107, il comune di Buscemi (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5764)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 118, il comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5812)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 109, il comune di Lentini (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5765)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 79, il comune di Gibellina (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 920 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5766)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 106, il comune di Giardinello (Palermo), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.250 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5767)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 114, il comune di Gela (Caltanissetta), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5768)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 108, il comune di Floridia (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 790 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5769)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958 registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958 registro n 23 Interno, foglio n 80, il comune di Erice (Trapani), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 62 690 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5770)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 251

**Corso dei cambi del 31 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,70 | 624,65 | 624,73 | 624,75 | 624,60 | 624,75 | 624,75 | 624,70 | 624,75 | 624,75 |
| $ Can | 644,20 | 643,50 | 644 — | 644,42 | 643,70 | 644,50 | 644,50 | 644,65 | 644,75 | 644,50 |
| Fr Sv. lib | 145,32 | 145,25 | 145,45 | 145,375 | 145,30 | 145,33 | 145,37 | 145,36 | 145,34 | 145.40 |
| Kr D. | 90,25 | 90,21 | 90,25 | 90,23 | 90,20 | 90,24 | 90,22 | 90,24 | 90,23 | 90,25 |
| Kr N. | 87,26 | 87,21 | 87,25 | 87,25 | 87,15 | 87,25 | 87,255 | 87,25 | 87.24 | 87,25 |
| Kr Sv. | 120,55 | 120,54 | 120,56 | 120,56 | 120,60 | 120,55 | 120,54 | 120,55 | 120,56 | 120,55 |
| Fol | 165,14 | 165,11 | 165,14 | 165,135 | 165,10 | 165,14 | 165,13 | 165,10 | 165,15 | 165,15 |
| Fr B | 12,50 | 12,515 | 12,52 | 12,5225 | 12,5175 | 12,51 | 12,52 | 12,50 | 12,50 | 12,515 |
| Fr Fr. | 148,30 | 148,27 | 148,30 | 148,29 | 148,20 | 148,27 | 148,295 | 149 — | 148,25 | 148,25 |
| Fr Sv. acc. | 142,78 | 142,78 | 142,79 | 142,81 | 142,75 | 142,78 | 142,77 | 142,78 | 142,78 | 142,78 |
| Lst | 1745,15 | 1744,325 | 1745 — | 1744,87 | 1744,30 | 1744,95 | 1744,80 | 1745 — | 1744,90 | 1745 — |
| Dm occ | 149,25 | 149,26 | 149,26 | 149,25 | 149,20 | 149,26 | 149,25 | 149,25 | 149,26 | 149,27 |
| Scell. Aust. | 24,10 | 24,095 | 24,09 | 24,1025 | 24,10 | 24,10 | 24,099 | 24,098 | 24,10 | 24,10 |

**Media dei titoli del 31 ottobre 1958**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,675 |
| Id 3,50 % 1902 | 68,30 |
| Id 5 % 1935 | 99,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 87 — |
| Id 3,50 % (Ricostruzione) | 84,325 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,075 |
| Id 5 % (Riforma fondiaria) | 92 — |
| Id 5 % 1936 | 98,625 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 91,90 |
| Id 5 % (Beni Esteri) | 91,90 |

| | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 102,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 100,05 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 99,75 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 99,075 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 99,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 98,80 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1965) | 98,675 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 98,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 96,825 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 31 ottobre 1958**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,75 |
| 1 Dollaro canadese | 644,462 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,372 |
| 1 Corona danese | 90,227 |
| 1 Corona norvegese | 87,252 |
| 1 Corona svedese | 120,55 |
| 1 Corona olandese | 165,132 |

| | |
|---|---|
| 1 Franco belga | 12,521 |
| 100 Franchi francesi | 148,292 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,79 |
| 1 Lira sterlina | 1744,837 |
| 1 Marco germanico | 149,25 |
| 1 Scellino austriaco | 24,101 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 5.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. R. 3,50 % (1934) | 532313 | 2.023 — | Latini Cleonice fu Luigi, moglie di Limonta *Annibale*, dom. in Bergamo. Vincolato per dote | Latini Cleonice fu Luigi, moglie di Limonta *Silvio Annibale*, dom. in Bergamo. Vincolato per dote |
| Cons. 3,50 % (1906) | 807584 | 1.400 — | Martinengo *Maria* fu Pietro vedova di Trossarelli *Luigi*, dom. a Torino | Martinengo *Paola* fu Pietro, vedova di Trossarelli *Giovanni Luigi*, dom. a Torino |
| B. T. N. 5 % (1959) | 12379 | 30.000 — | Nazzaro Wanda fu *Enrico*, nubile, dom. in Avellino | Nazzaro Wanda fu *Errico* nubile, dom. in Avellino |
| Cons. 3,50 % (1906) | 203919 | 77 — | Ramella *Dina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Berio *Giovannetta* fu Giovanni Battista vedova Ramella | Ramella *Bianca Dina* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Berio *Giovanetta* fu Giovanni Battista vedova Ramella |
| Id. | 204880 | 105 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 208930 | 35 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 361567 | 133 — | Ramella *Dina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. in Oneglia (Porto Maurizio) | Ramella *Bianca Dina* fu Giovanni Battista, ecc., come contro |
| B. T. N. 5 % (1960) | 721 | 4.000 — | Vella *Natalia* fu Giacomo, moglie di Maitilasso Giovanni, dom. a Troia (Foggia) | Vella *Natalina* fu Giacomo, ecc. come contro |
| B. T. N. 5 % (1959) | 2131 | 38.000 — | Panzerini *Maria* di Giacomo, nubile, dom. a Capo di Ponte (Brescia). Vincolato per cauzione | Panzerini *Caterina Erminia* di Giacomo, ecc. come contro |
| B. T. N. 5 % (1963) | 985 | 89.750 — | De Sanctis Mariano fu Massimo, minore sotto la patria potestà della madre Gaia *Carla* di Biagio vedova De Sanctis, dom. in Pecetto (Alessandria) | De Sanctis Mariano fu Massimo minore sotto la patria potestà della madre Gaia *Lea Carla* di Biagio vedova De Sanctis, dom. in Pecetto (Alessandria) |
| Id. | 987 | 25.000 — | Come sopra | Come sopra |
| Id. | 986 | 89.750 — | Come sopra con usufrutto vitalizio a Gaia *Carla* di Biagio vedova De Sanctis | Come sopra con usufrutto vitalizio a Gaia *Lea Carla* di Biagio vedova De Sanctis |
| Cons. 3 50 % (1906) | 752997 | 350 — | Vigilante *Michelina* di Antonio, nubile, dom. a Vieste (Foggia) | Vigilante *Maria Michela* di Antonio, nubile, dom. a Vieste (Foggia) |
| Rendita 5 % (1935) | 211429 | 3.500 — | *Santangelo Sborni* Francesca Concetta di Giuseppe moglie di Longo Luigi fu Domenico, dom. a Catania | *Santangelo* Francesca Concetta di Giuseppe, ecc. come contro |
| P. R. R. 5 % (Serie 90) | 3382 | 1 150 — | Nulli *Emilia* di Francesco, nubile, dom. a Milano | Nulli *Elisabetta Emilia* di Francesco, nubile, dom. a Milano |
| P. R. R. 3,50 % (Serie 86) | 23759 | 350 — | Bartoli *Mario Alfredo* fu Ignazio minore sotto la patria potestà della madre Varaldo Giovanna fu Francesco, vedova Bartoli, dom. a Savona | Bartoli *Mario Federico* fu Ignazio ecc. come contro |
| Id. | 25396 | 1.400 — | Come sopra | Come sopra |
| B. T. N. 5 % (1959) | 12653 | 15.000 — | Spinaci *Lea* di Giorgio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fano | Spinaci *Leandra* di Giorgio, ecc. come contro |
| Rendita 5% (1935) | 241087 | 7.500 — | Annunziata *Angelina* fu Antonio, nubile, dom. a Sarno (Salerno) con usufrutto vitalizio a *Mancusi* Assunta fu Alfonso | Annunziata *Angela* fu Antonio, nubile, dom. a Sarno (Salerno) con usufrutto vitalizio a *Mancuso* Assunta fu Alfonso |
| Id. | 216921 | 315 — | Della Valle *Almerinda* fu Giovanni moglie di De Franciscis Alessandro con usufrutto a Selby Gualtiero fu Roberto dom. in Roma | Della Valle *Maria Almerinda* fu Giovanni moglie di De Franciscis Alessandro con usufrutto a Selby Gualtiero fu Roberto dom. in Roma |

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rendita 5 % (1935) | 216922 | 310 — | Della Valle *Beatrice* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra | Della Valle *Maria Beatrice* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra |
| Id. | 216920 | 310 — | Della Valle *Giuseppina* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli con usufrutto come sopra | Della Valle *Maria Giuseppa*, fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra |
| B. T. N. 5 % (1959) | 8547 | 750 — | Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi, dom. in Cremona, con usufrutto vitalizio a Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi | Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi, dom. in Cremona, con usufrutto vitalizio a Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi |
| Id. | 8548 | 2.000 — | Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Amadio* vedova Montaldi dom. in Cremona | Montaldi Emilio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Copercini Maria di *Stefano* vedova Montaldi dom. in Cremona |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 30 settembre 1958

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(5180)

## MINISTERO DEL TESORO

### Settima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1961

Si notifica che il giorno 26 novembre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la settima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10 000 000, n 4 di L 5 000 000 e n 20 di L. 1 000 000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 45/1961 alla 59/1961) dei Buoni del tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1961, emesse in base alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e decreto Ministeriale 15 dicembre 1951.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 28 ottobre 1958

*Il direttore generale*: SCIPIONE

(5663)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1958, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal rag. Nobile Enzo, avverso il provvedimento con il quale gli fu negato il collocamento nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B*.

(5834)

# CONCORSI ED ESAMI

## PREFETTURA DI RAVENNA

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio n 16842 del 14 agosto 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1954 (Villa Vezzano di Brisighella);

Visto il decreto prefettizio n 16843 del 14 agosto 1958, relativo all'assegnazione di detto posto,

Considerato che il dott. Benericetti Walter, cui era stata assegnata la condotta messa a concorso, ha dichiarato di rinunciare al posto anzidetto,

Attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione della condotta medesima al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

La condotta medica di Villa Vezzano del comune di Brisighella è assegnata al dott. Melandri Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nelle forme di legge.

Ravenna, addì 22 ottobre 1958

p. *Il prefetto* DAVOLIO

(5805)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.